



Federazione Gilda-Unams

**GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI**

Via Salaria, 44 - 00198 ROMA

Tel. 068845005 - 068845095 • Fax 0684082071 • Sito internet: [www.gildains.it](http://www.gildains.it)

# L'APPRODO AL POSTO FISSO, FINALMENTE!



Tanto per non smentire il piglio *originale* e *moderno* del Governo attuale, quest'anno le assunzioni in ruolo dei precari mutano metodologia e percorrono strade diverse, poco chiare e comunque problematiche per chi verrà assunto. **Sembra evidente, al momento in cui andiamo in stampa, che le fasi delle operazioni saranno diverse:** una prima fase, per coprire il turn-over; una seconda fase per coprire i posti richiesti dalle scuole nei loro piani

triennali, con prevedibile confusione e disagi per i neo-assunti, soprattutto per coloro che rientrano nella seconda fase (assunzione a livello giuridico dal 1 settembre 2015 ed economica al 1 luglio o al 1 settembre 2016). Vi è dunque ancora molta incertezza soprattutto nell'ambito di alcuni diritti dei nuovi assunti, **come il diritto alla sede e alla mobilità**, che, in ossequio ai principi della Legge 13 Luglio 2015, n.107, nota come La Buona scuola,

## GILDA-FGU: CHI SIAMO E COSA ABBIAMO FATTO

L'anno scolastico appena trascorso è stato, senza dubbio, uno dei più difficili degli ultimi decenni.



Alla fine, il Governo, sordo ad un anno di proteste del mondo della scuola e di molta società civile, ha imposto, con un voto di fiducia, l'approvazione di una malaugurata Legge di riforma, che modifica i fondamenti storico-costituzionali della scuola italiana.

In questo intero anno scolastico, la Gilda-FGU si è battuta, con la maggioranza dei docenti italiani e con tutti i sindacati, per una volta uniti e concordi, con manifestazioni, scioperi di intere giornate e degli scrutini, appelli, raccolte di firme, flash mob, presidi davanti al Parlamento. Ricordiamo qui il lungo itinerario delle nostre proteste, non per vanto, ma perché sia conservata memoria della tenacia e della volontà con cui ci si è battuti contro questa Legge.

**23 Novembre 2014:** la Gilda-FGU, sola, inizia la stagione delle proteste con una grande e colorata manifestazione a Firenze, in cui il **Coordinatore nazionale, Rino Di Meglio, rinnova l'appello** agli altri sindacati **"affinché si superino le divisioni politiche alle quali noi siamo totalmente estranei"**.

continua a pag 16

## LA POSIZIONE DELLA GILDA-FGU SUL PRECARIATO

Ricordiamo che la Gilda degli Insegnanti ha sempre difeso, per l'assunzione nel Pubblico Impiego, il concorso pubblico perché previsto dalla Costituzione pur conoscendo bene i limiti delle procedure concorsuali così come sono state a volte gestite nel nostro Paese (si pensi allo scandalo dell'ultimo concorso per la dirigenza). Tuttavia è indubbio che soluzioni alternative (per esempio la "chiamata di-

retta" da parte dei dirigenti o delle scuole) sarebbero sicuramente peggiori e aprirebbero scenari inquietanti. **I vincitori di concorso devono essere chiamati a ricoprire l'organico da graduatorie.** Resta aperta per molti versi la questione della qualificazione di chi è inserito attualmente nelle GAE, delle modalità di abilitazione all'insegnamento e della collocazione di coloro che sono inseriti in se-



potrebbero riservare sorprese ma su cui ancora si tace. **Restano invece intatti tutti i diritti, le prerogative, gli adempimenti di cui, in questo fascicolo, si dà attenta e analitica informazione.** Il numero di assunzioni è senz'altro alto, ma ciò- come è noto- non è ascrivibile al merito del Governo, come si vorrebbe far credere, bensì ai dettami della Sentenza della Corte europea del 26 novembre 2014 a cui diversi Sindacati (e per prima la Gilda- FGU) si erano rivolti per salvaguardare il diritto al lavoro sancito dalla nostra Costituzione e da vari altri Trattati sovranazionali. **Quella sentenza, come ha affermato il legale della Gilda-FGU avvocato Tommaso De' Grandis, "ha segnato una svolta perché è la prima sentenza in cui il sindacato interviene come soggetto giuridico a difesa della tutela del "diritto al lavoro", ponendo in essere una sorta di class-action a sostegno dei precari della scuola pubblica e contrastando, al di là delle chiacchiere, il grave fenomeno del "dumping sociale", ossia dello sfruttamento dei lavoratori per mancato rispetto dei diritti minimi garantiti dalla Carta Costituzionale".**

Poco merito, dunque, alla politica

politicante e riconoscimento invece a quel sindacalismo che difende ancora convintamente i diritti dei lavoratori e che si vorrebbe far sparire, senza il quale non vi sarebbe stata la sentenza impositiva per il governo italiano. La scuola che aspetta i nuovi assunti non piace a molti e a noi della Gilda-FGU per primi. **Al netto della retorica pubblicitaria, non ci piacciono i nuovi poteri assegnati ai Dirigenti di scegliere gli insegnanti idonei ai propri piani triennali, perché questa prerogativa muta la fisionomia della scuola della Repubblica** e la trasforma in un'agenzia, la cui direzione con conosce controlli e in cui il malcostume potrebbe facilmente attecchire. **Non ci piace l'idea che le scuole debbano differenziarsi perché ciò indica la volontà di mutare la funzione della scuola statale**, storicamente strumento di unificazione e di riconoscimento di contenuti culturali e valoriali. **Non ci piacciono i regali fatti dai privati alle scuole, né la deducibilità fiscale per chi iscrive i propri figli alle scuole private** (Per l'Art. 33 della Costituzione *Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato* e le tasse

non incassate sono un onere per lo Stato).

Per questo, la Gilda-FGU insieme con tutti gli altri sindacati, con la stragrande maggioranza dei docenti, ha lottato fino all'ultimo per fermare questa legge. **Il Governo ha voluto vincere senza convincere ma è stata una vittoria di Pirro.**

Ora questa nuova scuola viene affidata anche ai neo-assunti, alla loro intelligenza, alla loro voglia di non cedere sui principi costituzionali.

Per loro inizia il riconoscimento di uno status che, per i tanti che hanno lavorato da precari nella scuola per anni, è un risarcimento dovuto. Confidiamo che l'assunzione a tempo indeterminato rafforzi nei docenti l'attenzione critica e vigile perché essi hanno un mandato sociale, che discende dalla Costituzione e che affida loro la difesa della scuola dalle derive di Governi distratti e sfacciati che la stanno trasformando in un oggetto oscuro e pericoloso. Questa cura della scuola della Costituzione vedrà la Gilda-FGU sempre a fianco dei docenti italiani.

Rino Di Meglio,

Coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti.

conda fascia di istituto o stanno tardivamente, non per loro colpa, finendo TFA e PAS.

Non riteniamo giusto che coloro che hanno iniziato percorsi specifici di abilitazione previsti dal D.M. 249/2010 siano penalizzati nella prospettata fase di transizione. La Gilda degli Insegnanti aveva chiesto, senza ottenere ascolto, che, per tale categoria di abilitati, si creasse una fascia aggiuntiva nelle GAE da utilizzare a scorrimento dopo gli inseriti storici nelle GAE. **Proponiamo nuovamente che nel 2015-2016 si inseriscano, in una fascia aggiuntiva delle GAE, i docenti abilitati attualmente non inseriti nelle GAE.**

**Per quanto riguarda la stabilizzazione dei precari, da anni la Gilda degli Insegnanti si batte per il rispetto della normativa europea e per l'immissione in ruolo dei docenti che hanno svolto almeno 3 anni di servizio nella scuola pubblica statale (e in questo senso è stato fatto il ricorso alla Corte di Giustizia Europea avverso il governo inteso come datore di lavoro) e quindi riteniamo che tale categoria di docenti debba essere prioritariamente stabilizzata con l'immissione in ruolo. (Stralcio dal Documento votato dall'Assemblea nazionale della Gilda degli Insegnanti, a Tivoli il 5 ottobre 2014)**



Il personale docente neo assunto nelle scuole di ogni ordine e grado, **all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato**, è tenuto ad una serie di adempimenti per regolarizzare l'assunzione e le proprie posizioni contributive. **Alcune domande e presentazione di documenti sono obbligatorie**, altre istanze si presentano **nel proprio ed esclusivo interesse**.

## I DOCUMENTI INDISPENSABILI

Nel momento in cui si stipula il contratto di lavoro a tempo indeterminato, in base al DPR 445/2000 il docente **non è più tenuto a presentare alcun documento di rito** (es. certificato di nascita, di cittadinanza italiana, ecc.). Sono sufficienti le dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione alle procedure di reclutamento a suo tempo presentate dai candidati inseriti nelle graduatorie del concorso ordinario per esami e titoli o nelle graduatorie permanenti provinciali (C.M. 65/2003).



Le modifiche normative introdotte dalla legge 183/2011 (art. 15 co. 1) hanno previsto il rilascio di certificazioni da parte della Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti **solo nei rap-**

**porti fra privati**. Su tali certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena nullità, la dicitura: *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o*

ai privati gestori di pubblici servizi”.

Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 previa indicazione da parte degli interessati degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni. Saranno le istituzioni scolastiche pertanto a dover procedere all'acquisizione dei “documenti di rito” del personale neo assunto in ruolo, attivando tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità delle dichiarazioni autocertificate.

**Non è più necessario il certificato medico di idoneità.** Infatti dal 22 luglio 2013 è entrato in vigore il decreto legge 69/2013 che ha introdotto una serie di disposizioni, tra cui la **soppressione di certificazioni sanitarie** e in particolare del **certificato di idoneità fisica** per l'assunzione nel **pubblico impiego** (art. 42, co. 1).

**In esecuzione di una direttiva europea, con il D. Lvo 39/2014 è stato introdotto il certificato antipedofilia** per tutti i lavoratori dipendenti, assunti dopo il 6/4/2014, che per la loro attività abbiano contatti diretti e regolari con minori. Per i dipendenti della scuola è previsto perciò che, all'atto dell'assunzione e su



**Saranno le istituzioni scolastiche pertanto a dover procedere all'acquisizione dei “documenti di rito” del personale neo assunto in ruolo, attivando tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità delle dichiarazioni autocertificate.**

delega dell'interessato, il dirigente scolastico richieda il certificato penale per accertarsi che il lavoratore non sia stato condannato per reati contro i minori. In attesa del documento, lo stesso dirigente potrà accettare un'autocertificazione in cui il dipendente dichiara di non essere stato condannato per reati contro i minori.

**Su l'obbligo di tale adempimento, comunque, si attendono dal MIUR ulteriori chiarimenti e una specifica regolamentazione.**

Il personale neo assunto in ruolo dovrà rendere inoltre dichiarazioni relative a:

- **dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità** richiamate dall'art. 508 del D.L.vo 297/1994 e dall'art. 53 del D. L.vo 165/2001. **In estrema sintesi, è necessario che il neoimmesso in ruolo non si trovi in costanza di rapporto di lavoro con altre amministrazioni o privati e che non sia titolare o contitolare di un'impresa;**
- **autorizzazione all'utilizzo dei dati personali** ai sensi del D. L.vo 196/2003;
- **informazioni contabili** inerenti la modalità di riscossione dello stipendio, eventuali deduzioni per coniuge, figli o altri familiari a carico, richiesta di assegno per il nucleo familiare, eventuale delega per quota sindacale;
- **iscrizione o non iscrizione al Fondo Scuola Espero.**

**Si rammenta che eventuali dichiarazioni false rese, comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento, comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.**

I dipendenti della scuola, all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato, devo-

no dichiarare tutti i servizi prestati presso lo Stato e altri enti pubblici (art. 145 del DPR 1092/1973 e art. 2 del DPR 351/1998).

La dichiarazione deve contenere tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza presso le Amministrazioni statali e altri enti pubblici, il servizio militare, i periodi prestati in qualità di

lavoratore autonomo, libero professionista o alle dipendenze di privati, nonché i titoli di studio conseguiti.

La scuola di servizio potrà fornire all'interessato il modulo con le necessarie istruzioni per la compilazione. Lo stesso modulo è facilmente reperibile tramite internet in diversi formati, ad esempio nel sito <http://www.edscuola.it/archivio/concorsi/servizi.pdf>.

<http://www.edscuola.it/archivio/concorsi/servizi.pdf>.

**La dichiarazione dei servizi va presentata anche se negativa. I servizi e i periodi non dichiarati non possono essere riscattati e computati ai fini del trattamento di pensione; il dipendente può presentare una dichiarazione integrativa entro due anni da quella originaria.**

## I DOCUMENTI NON OBBLIGATORI MA MOLTO UTILI

Vi sono inoltre alcune domande non obbligatorie che è bene presentare, perché altrimenti si rischia di perdere alcuni importanti diritti che riguardano la ricostruzione di carriera e la pensione futura.

### DOMANDE AI FINI DELLA PENSIONE E DEL TFR

Le istanze di computo, riscatto, ricongiunzione o, comunque, valutazione ai fini della pensione **possono invece essere presentate in qualsiasi momento, ma è conveniente presentarle il prima possibile poiché l'onere di riscatto è calcolato in relazione allo stipendio, all'anzianità contributiva e all'età del richiedente all'atto della**

**presentazione.**

**Queste domande riguardano** tutte le attività con iscrizione a regimi previdenziali diversi, l'indennità di disoccupazione, il periodo legale dei corsi di laurea e delle specializzazioni, il servizio militare di leva o il servizio civile (DPR 1092/1973 e legge 29/1979) nonché il servizio reso come libero professionista (Legge 45/1990)

Si consiglia di presentare le domande entro il primo anno di immissione in ruolo e, in ogni caso, **occorre presentarle almeno due anni prima del pensionamento.**



Nell'ipotesi che la ricongiunzione di periodi assicurativi posseduti in gestioni pensionistiche diverse risultasse molto onerosa, rimane la facoltà di rinunciare alla ricongiunzione e al momento del pensionamento optare per la c. d. **totalizzazione**, che consiste nel cumulo di tutti i periodi contributivi ai fini del calcolo di un

unico trattamento pensionistico. In questo caso, la pensione, calcolata pro-quota (proporzionalmente), rimane a carico delle singole gestioni alle quali sono stati versati i contributi previdenziali.

La totalizzazione si applica anche nel caso di attività lavorative svolte all'estero, per le quali non è prevista la ricongiunzione.

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è costituito dall'accantonamento, da parte dell'amministrazione, di una somma calcolata sullo stipendio mensile. **Esso viene riscosso dopo la cessazione dal servizio**

A decorrere dall'1/1/2001, i neo assunti in ruolo sono in regime di TFR; pertanto non possono più riscattare, ai fini dell'indennità di buonuscita, i periodi relativi ai corsi di laurea o specializzazione, né i servizi non di ruolo al cui termine il dipendente ha già percepito il TFR.

**Unica eccezione riguarda il personale in servizio il 30/5/2000** (data di entrata in vigore del TFR per i dipendenti pubblici) il quale può riscattare ai fini del TFR i servizi precedenti purché gli stessi non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'INPDAP o dato luogo al pagamento del trattamento stesso.

**La domanda di riscatto ai fini**

**del TFR si può presentare, mediante il mod. INPDAP-PR1 all'INPDAP (ora INPS Gestione Dipendenti Pubblici), in qualsiasi momento ma in costanza di servizio. Ovviamente, come sottolineato più sopra a proposito dei periodi e servizi utili ai fini pensione, è consigliabile presentarla il prima possibile.**

### **RICOSTRUZIONE AI FINI DELLA CARRIERA**

**Ai docenti neo assunti in ruolo, durante il periodo di prova e dell'anno di formazione, è corrisposto lo stipendio iniziale.** Dopo il superamento del periodo di prova e la conferma in ruolo, il docente può chiedere il riconoscimento dei servizi preruolo valutabili ai fini della carriera e del trattamento economico. Pertanto, a decorrere dal momento stesso della conferma, il suo stipendio può aumentare se gli anni di servizio riconosciuti determinano l'inquadramento in una fascia stipendiale successiva a quella iniziale.

A tal fine, si tenga presente che:

- **la ricostruzione di carriera non è attivata automaticamente** ma occorre presentare domanda dopo l'anno di prova e la confer-

ma in ruolo;

- **dall'anno scolastico 2000/2001, la ricostruzione di carriera è di competenza dell'istituzione scolastica** presso cui si presta servizio;
- **alla domanda di ricostruzione di carriera non si allegano più né certificati di servizio, né il titolo di**



**Ai docenti neo assunti in ruolo, durante il periodo di prova e dell'anno di formazione, è corrisposto lo stipendio iniziale. Dopo il superamento del periodo di prova e la conferma in ruolo, il docente può chiedere il riconoscimento dei servizi preruolo valutabili ai fini della carriera e del trattamento economico.**

- studio, né il foglio matricolare militare, né altra documentazione. **Questi documenti sono sostituiti dall'autocertificazione compilata dal dipendente e convalidata dalla scuola;**
- **il diritto a presentare l'istanza decade dopo 10 anni dalla data** della conferma in ruolo (data in cui si acquisisce il diritto alla ricostruzione), mentre il diritto a percepire gli arretrati si prescrive dopo 5 anni;
  - **gli eventuali benefici economici derivanti dall'inquadramento** nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità giuridica ed economica complessiva decorrono dalla data della stessa conferma.

### **I PRINCIPALI SERVIZI PRERUOLO RICONOSCIBILI AI FINI DELLA CARRIERA**

cambiano in relazione al tipo di servizio prestato e al ruolo ricoperto.

In sintesi, essi sono:

- a. **per i docenti nelle scuole secondarie**, i servizi prestati nelle scuole secondarie statali e pareggiate (escluse quindi le parificate e le legalmente riconosciute), nonché i servizi di ruolo e non di ruolo nelle scuole primarie statali o parificate/paritarie, sussidiarie o sussidiate (sono escluse le scuole

d'infanzia);

- b. **per i docenti delle scuole primarie**, i servizi prestati nelle scuole elementari statali o parificate/paritarie, nelle scuole secondarie statali o pareggiate (escluse quindi le parificate/paritarie e le legalmente riconosciute), nelle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non, prestati nelle scuole materne statali e comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi; con esclusione quindi delle scuole materne paritarie o non paritarie;
- c. **per i docenti delle scuole dell'infanzia**, gli stessi servizi riconosciuti agli insegnanti delle scuole primarie.

**Tutti questi servizi per essere riconosciuti devono essere stati prestati col possesso del prescritto titolo di studio.** I servizi si riconoscono ad anno scolastico intero, a prescindere dal numero di ore settimanali e a condizione che abbiano avuto la durata minima prevista: almeno 180 giorni di servizio non continuativo nel medesimo anno scolastico oppure servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni con partecipazione agli scrutini finali o esami (Legge 124/1999).



**La ricostruzione di carriera non è attivata automaticamente ma occorre presentare domanda dopo l'anno di prova e la conferma in ruolo.**

Inizialmente, la misura del riconoscimento dell'anzianità è la seguente:

**i primi 4 anni per intero più i due terzi degli anni eccedenti ai fini giuridici ed economici; il restante terzo ai soli fini economici.**

Dopo la conferma, si effettua l'inquadramento nella fascia stipendiale (detta anche classe o gradone) prevista dal Contratto considerando provvisoriamente solo l'anzianità



utile ai fini giuridici ed economici.

**Con l'accordo contrattuale del 19/7/2011, per i neo assunti, è stata soppressa** la fascia da 3 a 8 anni, pertanto la fascia relativa allo stipendio iniziale è "da 0 a 8 anni" e le successive: da 9 a 14 anni; da 15 a 20 anni; da 21 a 27 anni; da 28 a 34 anni; da 35 sino a fine servizio.

L'anzianità ai soli fini economici viene riconosciuta più tardi al compimento dell'anzianità giuridica ed economica prevista per i diversi ordini di scuola, e esattamente:

- al compimento del 16° anno, per i docenti laureati delle scuole secondarie di secondo grado;

**a) Servizio militare o sostitutivo di leva.** Dal 30/1/1987 è riconosciuto ex-se (come se si trattasse di servizio di ruolo) per l'effettiva durata, a prescindere dal rapporto di impiego costituito o meno. Quello prestato in precedenza è riconosciuto solo se prestato in costanza di servizio.

**b) Benefici ex art. 1 della legge 336/1970.** A favore degli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra o per causa di guerra, profughi è riconosciuta agli effetti giuridici sin dalla decorrenza della nomina in ruolo un'anzianità pari ad anni due. Tale

In alcune circostanze la durata del servizio può essere **supervalutata**, e precisamente per:

**c) Servizio di ruolo prestato all'estero.** Il servizio, con nomina conferita da parte del Ministero degli affari esteri, è supervalutabile ai sensi dell'art. 673, c. 1, del D. L.vo 297/1994: è valutato per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo ai soli fini degli aumenti periodici dello stipendio. Il beneficio viene riassorbito al conseguimento della classe stipendiale successiva.

**d) Servizio prestato in paesi in via di sviluppo.** Ai sensi dall'art. 23, co. 2, della legge 49/1987, è attribuita una supervalutazione ai soli fini economici di un mese di anzianità per ogni trimestre di servizio effettivamente prestato all'estero.

**e) Servizio prestato in sedi di montagna.** Beneficio previsto dalla legge 90/1957 art. 3 per gli insegnanti di scuola primaria che hanno prestato servizio ininterrotto per almeno un triennio nello stesso comune, è attribuito nella misura di un anno ai fini giuridici ed economici, che nei casi di passaggio va, comunque, conservato. Questa norma dall'1/1/1996 è stata abrogata.



**Per i nuovi assunti inizia il riconoscimento di uno status che, per i tanti che hanno lavorato da precari nella scuola per anni, è un risarcimento dovuto. Confidiamo che l'assunzione a tempo indeterminato rafforzi nei docenti l'attenzione critica e vigile necessaria a difendere la scuola della Costituzione**

- al compimento del 18° anno, per i docenti delle scuole secondarie di primo grado, delle scuole primarie e d'infanzia, per i docenti diplomati degli istituti secondari.

beneficio viene poi riassorbito con la normale progressione economica.

**Tali benefici sono estesi ai** mutilati ed invalidi civili o per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio o per fatti di guerra, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed ai loro familiari. I beneficiari sono individuati in dettaglio nella Circ. Funzione Pubblica n. 2/2003.

La progressione della carriera, oltre ad essere determinata dal servizio preruolo è pure **incentivata, su richiesta dell'interessato**, da:

## RICOSTRUZIONE AI FINI PREVIDENZIALI

Ai fini della previdenza, quindi della pensione, è possibile ricostruire la propria posizione contributiva computando, riscattando o ricongiungendo qualsiasi attività svolta precedentemente per la quale siano stati versati i contributi. In altri termini, sarà possibile sommare sia il lavoro svolto presso privati o come attività autonoma e professionale, sia quello svolto presso le pubbliche amministrazioni e presso la scuola.

L'Amministrazione valuta autonomamente (cioè non è necessaria, ma è consigliata, la richiesta) i servizi ai fini della pensione "utili ex se"; cioè il servizio di ruolo, gli incarichi a tempo indeterminato, il servizio militare. Per tutti gli altri servizi, l'interessato deve chiedere all'ente previdenziale (ora l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici) la valutazione ai fini pensionistici; l'INPS di conseguenza emetterà un provvedimento specifico:

1. di "computo", cioè senza onere per l'interessato, ma con spostamento di contributi da altra gestione;
2. di "riscatto", ovvero con onere economico a carico dell'interessato;
3. di "ricongiunzione", ai sensi della legge 29/1979



**Ai fini della previdenza, quindi della pensione, è possibile ricostruire la propria posizione contributiva computando, riscattando o ricongiungendo qualsiasi attività svolta precedentemente per la quale siano stati versati i contributi. In altri termini, sarà possibile sommare sia il lavoro svolto presso privati o come attività autonoma e professionale, sia quello svolto presso le pubbliche amministrazioni e presso la scuola.**

come modificata dal D.L. 78/2010, quasi sempre con onere a carico dell'interessato.

A domanda **sono computabili:**

- i servizi non di ruolo prestatati alle dipendenze dello Stato con versamento di contributi INPS;
- i servizi prestatati alle dipendenze di Enti parastatali o locali con versamento di contributi ex CPDEL;
- i servizi di volontariato nei Paesi in via di sviluppo prestatati anteriormente alla nomina in ruolo.

A domanda **sono pure valutabili** (in quanto coperti da contribuzione figurativa):

- il servizio militare;
- l'astensione obbligatoria per maternità in assenza di rapporto di impiego, ai sensi dell'art. 25, co.2, del D. L.vo 151/2001. In partico-

lare: per la maternità intervenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge 1204/1971 i periodi accreditati figurativamente sono 3 mesi e 8 giorni per ogni gravidanza; per quelle intervenute successivamente all'entrata in vigore della citata legge i periodi sono 5 mesi per ogni gravidanza.

A domanda **sono riscattabili** (ossia riconosciuti con onere economico a carico dell'interessato):

- i periodi di studi universitari;
- il diploma ISEF;
- il diploma Accademia di Belle Arti;
- il diploma universitario;
- il diploma di specializzazione;
- il dottorato di ricerca;
- l'astensione facoltativa, 6 mesi per ogni gravidanza intervenuta al di fuori del rapporto di impiego (D. L.vo 151/2001, art. 35, co. 5).

**Si ricorda che il D. L.vo 184/1997, all'art. 2 co. 2, ha soppresso la limitazione di "laurea indispensabile per l'insegnamento",** consentendo così di riscattare i titoli sopra menzionati a prescindere dalla qualifica di appartenenza.

Sono, altresì, **riscattabili** ai sensi dell'art. 5 del D. L.vo 564/1996:

- i periodi prestati fino al 1/06/1974 in qualità di:
  - dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (C.M. 171/1984);
  - assistente universitario (art. 14, lett. c, DPR 1092/1973);
  - professore incaricato a titolo gratuito (C.M. 149/1982);
  - insegnante nelle scuole legalmente riconosciute per i periodi in cui c'è stata retribuzione (art. 598 D. L.vo 297/1994);

la decorrenza giuridica della nomina in ruolo diversa da quella economica; riguarda i periodi di decorrenza retroattiva del ruolo non coperti da contribuzione (art. 142 DPR 1092/1973).

**Questi periodi sono riscattabili senza limiti e anche se anteriori al 31/12/96.**

**Sono riscattabili invece nella misura massima di 3 anni** i periodi successivi al 31/12/96 di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (aspettativa per motivi di famiglia o di studio, interruzioni per motivi disciplinari, periodi di part-time).

**Sono ricongiungibili** ai fini di un'unica pensione a carico dello Stato:

- i servizi prestati alle dipendenze di privati con contribuzione INPS (Legge 29/1979);
- i periodi di disoccupazione;
- i periodi di iscrizione alle

Casse di previdenza dei liberi professionisti (Legge 45/1990).



**Il numero di assunzioni è senz'altro alto, ma ciò come è noto- non è ascrivibile al merito del Governo, come si vorrebbe far credere, bensì ai dettami della Sentenza della Corte europea del 26 novembre 2014, a cui diversi Sindacati (e per prima la Gilda- FGU) si erano rivolti per salvaguardare il diritto al lavoro sancito dalla nostra Costituzione e da vari altri Trattati sovranazionali. Quella sentenza, come ha affermato il legale della Gilda-FGU avvocato Tommaso De' Grandis, "ha segnato una svolta perché è la prima sentenza in cui il sindacato interviene come soggetto giuridico a difesa della tutela del "diritto al lavoro", ponendo in essere una sorta di class-action a sostegno dei precari della scuola pubblica e contrastando, al di là delle chiacchiere, il grave fenomeno del "dumping sociale", ossia dello sfruttamento dei lavoratori per mancato rispetto dei diritti minimi garantiti dalla Carta Costituzionale".**

# IL FONDO ESPERO E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con la riforma pensionistica del 1995 (la c.d. riforma Dini) tutti i lavoratori possono affiancare alla pensione erogata dallo Stato un'eventuale pensione integrativa, che si costruisce aderendo ad un fondo di pensione complementare.



Poiché la materia è molto complessa diamo incarico a tempo determinato.

solo delle indicazioni di carattere generale.

Per il personale della scuola è stato istituito un fondo pensionistico negoziale (il **fondo Espero**), al quale possono aderire i docenti neo assunti, ma anche quelli con

## In caso di adesione al fondo Espero:

1. Il TFR che l'interessato ha maturato prima dell'adesione, e non ancora riscosso, rimane presso l'ente previdenziale (INPS Gestione Dipendenti Pubblici); si rivaluta annualmente sulla base di appositi indici fissati dall'ISTAT; viene corrisposto dallo stesso ente direttamente all'interessato dopo la cessazione dal servizio.
2. Dopo l'adesione l'iscritto versa ogni mese a Espero il contributo dell'1% della retribuzione (stipendio, IVC, IIS, RPD). La percentuale, che può essere aumentata fino al 11%, è esente da imposta sui redditi; il contributo viene trattenuto mensilmente in busta paga al netto della stessa imposta.
3. Il datore di lavoro versa al **fondo stesso** un proprio contributo dell'1%.
4. Espero gestisce solo il contributo versato dall'iscritto e l'1% versato dall'Amministrazione. I versamenti insieme ai rendimenti periodici ottenuti nel profilo d'investimento scelto, costituiscono il montante individuale maturato presso Espero.
5. Il TFR maturato dopo l'adesione a Espero, pari al 6,91% della retribuzione annua, continua ad essere contabilizzato presso l'ente previdenziale. L'ammontare complessivo, rivalutato nella stessa misura dei rendimenti della propria posizione presso Espero, sarà versato dall'ente previdenziale a Espero dopo la cessazione dal servizio.
6. In definitiva, il montante **contributivo complessivo presso Espero** è costituito dai contributi versati dal dipendente, dall'1% versato dal datore di lavoro, e dal TFR maturato dopo l'adesione **e le rivalutazioni**.
7. Il montante può essere in tutto o in parte (questo dipende anche dall'ammontare complessivo dello stesso montante) percepito sotto forma di capitale dopo la cessazione oppure come rendita vitalizia annua (cioè pensione complementare) calcolata **applicando allo stesso montante sulla base di** appositi tassi di trasformazione.

Per maggiori informazioni, per le risposte alle numerose domande e anche per verificare le condizioni e la convenienza in caso di adesione, è molto utile consultare il sito del Fondo Espero, <http://www.fondoespero.it/>, dove è disponibile anche una procedura di simulazione.

# PROVA E FORMAZIONE



I docenti assunti a tempo indeterminato devono essere nominati in prova e ammessi ad un anno di formazione (artt. 437 e 440 D. L.vo 297/1994, richiamati dalla Legge 13 Luglio 2015, n. 107, nota come La Buona Scuola, comma 120).

Per **periodo di prova** s'intende che dopo l'assunzione a tempo indeterminato occorre prestare effettivamente servizio per non meno di 180 giorni, di cui almeno 120 per le attività didattiche. Il periodo è valido anche se è di orario inferiore a quello di cattedra. Nei **periodi computabili** ai fini del compimento dei 180 giorni di servizio vanno annoverati i giorni effettivi di attività didattiche e anche i seguenti periodi:

- le domeniche e tutte le altre festività, comprese le 4 giornate delle festività sopresse, il giorno libero dall'insegnamento, le vacanze di Natale e Pasqua, purché l'interessato sia in servizio il giorno antecedente o quello



**Per periodo di prova s'intende che dopo l'assunzione a tempo indeterminato occorre prestare effettivamente servizio per non meno di 180 giorni, di cui almeno 120 per le attività didattiche.**

**Il periodo è valido anche se è di orario inferiore a quello di cattedra.**

di ripresa dell'attività;

- le interruzioni del servizio per ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, alluvioni, utilizzo dei locali scolastici per elezioni politiche, amministrative e referendum);
- la chiusura anticipata delle scuole per uso dei locali scolastici per le elezioni;
- i giorni compresi tra il 1° settembre e la data d'inizio delle lezioni, purché il Collegio dei docenti, nel quale è presente il docente in prova, si riunisca per l'elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno;
- il servizio in qualità di membro interno delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato. Lo stesso dicasi per i nominati in qualità di membri esterni, purché per materie comprese nella classe di con-

corso alla quale si riferisce la nomina in prova;

- la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'Amministrazione scolastica;
- il primo mese di astensione obbligatoria per maternità.

I periodi **non computabili** ai fini del compimento dei 180 giorni di servizio sono:

- i periodi di ferie e le due giornate delle festività soppresse che vanno aggiunte alle ferie;
- ogni tipo di assenza, eccetto l'aspettativa per mandato parlamentare;
- i permessi retribuiti e non;
- la chiusura della scuola per le vacanze estive, eccetto la partecipazione agli esami.

L'anno di **formazione** è previsto



**Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione, composto a tal fine dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, ed integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.**

dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, ed integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di *tutor*. (Art.11, comma 4, del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, come modificata dalla Legge 13 Luglio 2015, nota come La Buona Scuola, comma 129).

Gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova saranno individuati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Legge 13 Luglio 2015, non 107, nota come La Buona Scuola, comma 118). Le ipotesi di mancata conferma in ruolo sono essenzialmente riconducibili a due situazioni:

- a) Mancato superamento del periodo di prova, perché non sono stati prestati i 180 giorni di servizio prescritti (art. 438 del D. L.vo 297/1994, come richiamato dalla Legge 13 Luglio 2015, n.107, nota come La Buona Scuola, comma 120.)
- b) Esito sfavorevole dell'anno di formazione, perché il comitato di valutazione ed il dirigente scolastico (art. 439 del D. L.vo 297/1994, come richiamato dalla Legge 13 Luglio 2015, n. 107, nota come La Buona Scuola, comma 120) accertano un'incapacità del docente, pur avendo il docente svolto i 180 giorni e partecipato alle attività di formazione.



per i neo assunti in ruolo anche dall'art. 68 del CCNL vigente, e costituisce pertanto un obbligo contrattuale. Ricordiamo che l'obbligo della formazione in ingresso è da configurarsi esclusivamente nei confronti dei docenti assunti in ruolo per la prima volta. Si tratta dei:

- docenti neo immessi in ruolo per superamento di concorso a cattedre per esami e titoli;

- docenti neo immessi in ruolo in base alle Graduatorie ad Esaurimento.

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione, composto a tal fine dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti

In caso di prestazione del servizio inferiore a 180 giorni, il periodo di prova è prorogato di un anno con provvedimento motivato ed adottato entro il termine di 90 giorni.

In questo caso non vi sono limiti

al numero delle possibili proroghe del periodo di prova.

Invece la proroga può essere disposta per una sola volta e quindi per un solo anno scolastico, quando si ritenga necessario acquisire ulteriori elementi

di valutazione nel caso di esito sfavorevole della prova.

Se, a seguito della proroga, l'anno di prova non è superato, il docente sarà licenziato oppure restituito al ruolo precedente.

## MOBILITÀ

**L'assunzione in ruolo avviene su una sede provvisoria.** Ai sensi dell'art. 440 del T. U. (D. Lvo 297/1994), la conferma avviene alla fine dell'anno di prova.

Al personale assunto nell'a.s. 2015/16 **entro il 15 settembre**, nel limite dei posti vacanti e disponibili, con le procedure tradizionali (art. 399 D.L.vo 297/94), continuano ad applicarsi le precedenti regole (Legge 13 Luglio 2015, n.107, nota come La Buona Scuola, comma 73). Questi otterrà pertanto la **sede di titolarità** dal 1° settembre 2016 che potrà essere solo nella provincia in cui è stato assunto in ruolo. Il docente neo immesso in ruolo ha facoltà di indicare un elenco di sedi di preferenza ai fini dell'assegnazione della sede di titolarità. Ciò avviene tramite la presentazione della domanda di trasferimento per le operazioni di mobilità con effetti dal **1° settembre dell'anno scolastico successivo all'immissione in ruolo**. Il modulo di domanda e le regole che lo sostengono sono uguali sia per l'assegnazione della sede che per i trasferi-



menti ordinari, fermo restando che il neo immesso in ruolo partecipa alle operazioni solo ai fini dell'assegnazione della sede di titolarità. In osservanza di quanto previsto dall'art. 15, co. 10 bis, del D.L. 104/2013 convertito in legge 128/2013, il personale docente neo assunto non può partecipare **ai trasferimenti in altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo**.

Non incorre in tali limitazioni di cui all'art. 7 co. 1, punti I), III), e V) del Contratto sulla mobilità:

- il personale non vedente;
- il personale emodializzato;
- il personale con disabilità e personale che ha bisogno di

particolari cure continuative;

- il personale che assiste il coniuge o il figlio unico che assiste il genitore con disabilità.

Il figlio che assiste un genitore in situazione di gravità ha tuttavia diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale (cfr. nota 2218/2012).

I neo assunti, pur in possesso dei requisiti previsti per il passaggio di cattedra o di ruolo, non avendo ancora superato il periodo di prova all'atto della presentazione delle domande, non potranno produrre domanda di mobilità professionale per l'anno scolastico successivo.

Quanto alla mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) i docenti neo assunti non potranno chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica dell'assunzione (art. 15 co. 10 bis della L. 128/2013). Non sono sottoposti a tale vincolo:

- coloro che beneficiano delle precedenze di cui all'art. 8 punti I, III, IV, VI e VII dell'ipotesi CCNI 2014;
- le lavoratrici madri, o in alternativa i lavoratori padri, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto, pur non avendo diritto alla precedenza.

Ricordiamo che il vincolo riguarda unicamente l'assegnazione provvisoria interprovinciale: anche i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica entro il 15 settembre 2015, ricorrendone le motivazioni, potranno infatti presentare domanda di assegnazione provvisoria all'interno della stessa provincia di assunzione. Ugualmente non è preclusa la domanda di utilizzazione per i docenti neo assunti che risultino appartenenti a classi di concorso in esubero o trasferiti d'ufficio.

I docenti immessi in ruolo sui posti di sostegno e nelle scuole speciali (minorati vista, udito) hanno l'obbligo di permanere nella stessa tipologia di posto per 5 anni.

A questo punto ci corre l'obbligo di evidenziare che, per effetto della Legge sulla Buona Scuola, dall'anno sco-

lastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opererà tra gli ambiti territoriali (Legge 13 Luglio 2015, n. 107, nota come La Buona Scuola, comma 73), non più per singole istituzioni scolastiche. Gli iscritti in tali ambiti territoriali (suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto, la cui ampiezza sarà definita dagli uffici scolastici regionali su territori di norma inferiori alla provincia) saranno destinatari di proposta di incarico da parte dei dirigenti scolastici: la proposta di incarico dovrà essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa, l'incarico durerà tre anni e

professionale, (quindi domanda di trasferimento, utilizzazione o assegnazione provvisoria) o professionale. L'inserimento negli ambiti territoriali, con perdita quindi della titolarità di sede, sarà automatica purtroppo solo per quei docenti che successivamente risulteranno soprannumerari o in esubero (Legge 13 Luglio 2015, n. 107, nota come La Buona Scuola, comma 73).

Per i docenti neo assunti entro il 15 settembre 2015 viene, dunque, disposta per legge una sorta di immobilizzazione forzata in una materia, la mobilità, in cui criteri e modalità attuative sono stati definiti puntualmente ed esclusivamente sino ad oggi in



**L'anno scolastico appena trascorso è stato, senza dubbio, uno dei più difficili degli ultimi decenni. Alla fine, il Governo, sordo ad un anno di proteste del mondo della scuola e di molta società civile, ha imposto, con un voto di fiducia, l'approvazione di una malaugurata Legge di riforma, che modifica i fondamenti storico-costituzionali della scuola italiana.**

sarà rinnovabile, purché in coerenza col piano. Scompare, dunque, la titolarità di scuola nella provincia di assunzione, di fatto, la sede definitiva.

Per conservare la titolarità nella scuola di appartenenza i docenti neo immessi in ruolo, su sede provvisoria nel 2015-2016 e definitiva nel 2016-2017, non dovranno pertanto produrre domanda volontaria di mobilità territoriale o pro-

sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di agevolarne la fruizione da parte dei colleghi. *"Che ne conservano comunque il diritto individuale"*. Lo afferma il nostro CCNL (art. 10).

È evidente pertanto che i nuovi CCNI dovranno essere rivisitati per tener conto delle ricadute sul personale derivanti dalle disposizioni contenute nella Legge sulla Buona Scuola.

segue da pag 1

Poco dopo, sempre in virtù del principio dell'unità operativa sindacale, la Gilda-FGU ha aderito agli scioperi del 1 e del 12 dicembre, continuando a richiedere iniziative unitarie.

Da questo momento Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confasal, Gilda Fgu avviano un percorso di mobilitazione articolato in una serie di iniziative

- Dal 20 marzo all'11 aprile Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confasal, Gilda Fgu proclamano l'**astensione dalle attività aggiuntive** per la durata di questa fase di mobilitazione.
- il 25 marzo a Roma un incontro nazionale di rappresentanti nelle scuole di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confasal, Gilda Fgu, alla quale saranno invitati i rappresentanti dei gruppi parlamentari e dei partiti politici.
- l'11 aprile una grande **manifestazione nazionale** del personale della scuola a Roma.

**Tutte iniziative confluite nel grande sciopero del 5 maggio 2015 (65% di adesioni) e nelle 5 grandi manifestazioni nazionali. "Oggi non è scesa in piazza una minoranza ma il mondo della scuola vera" Rino Di Meglio.**

Il 18 aprile, alla conclusione dello sciopero delle attività aggiuntive nella scuola, grande manifestazione a Roma.

Ancora: 15 maggio, a Roma, assemblea pubblica a per la difesa della scuola statale; fiaccolate: la cultura in piazza (5 giugno) in tutte le piazze d'Italia, grandi e piccole. Senza dimenticare i moltissimi *flas mob* su tutto il territorio nazionale.

Sciopero degli scrutini finali, a cui ha aderito la stragrande maggioranza dei docenti. Presidi davanti al Parlamento durante la discussioni di Camera e Senato (luglio 2015). Così, La Gilda degli Insegnanti, la più grande Associazione professionale dei docenti italiani con fini anche sindacali, ha confermato la sua storia e la sua politica sempre dalla parte della scuola della Costituzione e dei docenti fin dal lontano 1988. Allora, in concomitanza con un grande movimento di protesta di insegnanti italiani, decisi a manifestare e a scioperare per ottenere stipendi più dignitosi, è nata la Gilda e l'anno successivo, 1989, proprio grazie a questo reazione eccezionale, fu stipulato l'ultimo contratto positivo per la categoria e ciò avvenne anche grazie all'azione della nostra Associazione e alla messa in

discussione della logica del sindacalismo tradizionale che aveva relegato scuola e docenti in secondo piano.

La Gilda degli Insegnanti (oggi Gilda-FGU) si è differenziata, da subito, dalle forme di protesta allora e oggi diffuse, caratterizzate da forme di ribellismo pregiudiziale e di critica ideologica.

La sua critica si è sempre indirizzata nel merito delle questioni, analizzate dal punto di vista delle ricadute sulla funzione istituzionale della scuola e mai da quello ideologico che distingue le parti politiche in *amiche* e *nemiche*.

### GILDA-FGU: I PUNTI DI RIFERIMENTO

Il punto di riferimento fondamentale della Gilda è la Costituzione italiana, secondo cui la Scuola ha la funzione istituzionale (una sorta di *mandato sociale*) di formare le nuove generazioni. Non è un caso che lo stato giuridico dei docenti sia così concepito: la "funzione docente è intesa come esplicitazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità". il D.Lg 16 Aprile 1994, n.297 (Parte III, titolo I, Capo I).

Perciò, la Gilda degli Insegnanti ha da sempre rivendicato la creazione di una **specifico area di contrattazione per i docenti**, separata dagli ATA e dai Dirigenti. Per noi la **scuola statale** è, e deve restare, una **Istituzione della Repubblica**, fuori dalle logiche del "mercato".

### LA GILDA-FGU SI BATTERÀ SEMPRE PER:

- la valorizzazione sociale, professionale ed economica della professione docente; a fronte dell'aumento dei carichi di lavoro e della complessità dei compiti che vogliono imporre ai docenti, è inaccettabile continuare a percepire uno stipendio tra i più bassi d'Europa;
- la creazione di un'area separata di contrattazione per i docenti con il superamento delle attuali RSU per cui i problemi dei docenti vengono assimilati a quelli degli ATA;
- la valorizzazione del lavoro in classe dei docenti evitando che i pericolosi discorsi sul "merito" e il Fondo d'istituto vadano a premiare chi fa *altro* dall'insegnamento;
- la stabilizzazione degli organici delle scuole con la creazione di un organico funzio-

nale di Istituto che consenta di rafforzare l'offerta formativa con risorse adeguate;

- la stabilizzazione del precariato "storico" con l'avvio di modelli di formazioni e reclutamento dei docenti seri, trasparenti e pubblici, uscendo dalle logiche per le quali il mestiere di insegnante è solo un "posto di lavoro", malpagato, ma "sicuro";
- la libertà di insegnamento contro le logiche impiegate e burocratiche, contro scelte pedagogiche, culturali e didattiche imposte dall'alto.

**Iscrivarsi alla Gilda, quindi, significa non solo iscriversi ad un sindacato che offre i tradizionali servizi, ma anche qualcosa di diverso. Si tratta di rafforzare un'Associazione che ha statutariamente la finalità di valorizzare e salvaguardare la professione docente.**

La Gilda degli Insegnanti offre ai suoi iscritti:

- Assistenza, consulenza e rappresentanza specialistica (ad es. controllo cedolino stipendiale, ricostruzione della carriera, pratiche pensionistiche e buonuscita, pratiche per l'indennità di disoccupazione, e..)
- Assistenza nella stesura di ricorsi e nelle procedure di conciliazione o arbitrato nelle vertenze che possono insorgere con l'Amministrazione Scolastica
- Informazioni su tutti i temi inerenti la normativa scolastica e contrattuale (permessi, ferie, maternità, part-time, ecc.)
- Assistenza nella compilazione delle domande di mobilità (trasferimenti, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni), di inserimento e aggiornamento delle graduatorie
- Consulenza on-line tramite posta elettronica
- Invio di newsletter di comunicazione sulle notizie e scadenze più importanti
- Iniziative di formazione e aggiornamento professionale
- Abbonamento a Professione Docente, mensile dell'associazione
- Accesso a documentazioni specifiche a cura del Centro Studi della Gilda
- Agenda annuale dell'Insegnante
- Assicurazione professionale per la responsabilità civile dei docenti e per l'infortunistica in collaborazione con Reale Mutua
- Accesso al circuito Amica Card
- Convenzioni con EuroCQS per la concessione di prestiti agevolati.